COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Sull'ordine del giorno:

FERRARI RICCARDO 463
DANIELE 463
PRESIDENTE 464

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BONOMI ed altri: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche stagionali » (1951), e MICELI ed altri: « Provvidenze per l'annata 1955-56 a favore dei fittavoli, coloni, compartecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole ». (2047) 464
PRESIDENTE 464
MICELI 464
GUERRIERI EMANUELE 464
CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 464

Proposta di legge (*Rinvio*):

Senatore SALARI: Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria (*Approvato dal Senato*). (2150). 465
PRESIDENTE 465

Votazione segreta:

PRESIDENTE 465

La seduta comincia alle 9,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sull'ordine del giorno.

FERRARI RICCARDO. In merito all'iscrizione al secondo punto dell'ordine del giorno di oggi della discussione della proposta di legge n. 2150, d'iniziativa del senatore Salari, già approvata dal Senato, che reca: « Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria », mi permetto di fare alcune riserve circa la possibilità di esaminarla. Innanzitutto perché, quando vi è seduta in Assemblea, non si dovrebbero tenere Commissioni in sede legislativa ; in secondo luogo perché mi pare che la III Commissione (Giustizia), investita per il parere sul provvedimento, non lo abbia ancora espresso. Osservo, poi, che la proposta di legge del senatore Salari ha riflessi notevoli nell'ambiente agricolo, per cui penso che sia il caso di discuterla, con più calma, alla ripresa dei lavori.

DANIELE. Il secondo punto dell'ordine del giorno è particolarmente importante e penso che non si possa prescindere dal parere della III Commissione, perché, appunto su questo argomento, si sono già avute delle sentenze da parte della Magistratura; proporrei, pertanto, di rinviare ad altra seduta la discussione di tale argomento.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Ferrari che, per prassi, quando in aula non ci sono discussioni che importano votazioni, la Presidenza della Camera può autorizzare, sia pure con una certa eccezionalità, le Commissioni a tenere riunioni anche in sede legislativa.

Quanto al fatto di aver messo la proposta di legge del Senatore Salari all'ordine del giorno con una certa urgenza, faccio osservare che è anche prassi, quando un provvedimento viene trasmesso alla Camera dal Senato, di dare ad esso la precedenza, in quanto l'*iter* legislativo è già avviato, e intervenendo l'approvazione di questo ramo del Parlamento, il provvedimento medesimo diventa legge.

Quanto alla mancanza del parere della III Commissione, faccio osservare che si potrebbe iniziare oggi la discussione della proposta di legge, rinviandone il seguito ad altra seduta in attesa del parere.

Comunque sulle eccezioni sollevate, decideremo, se si giungerà alla discussione della proposta di legge che è al secondo punto dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche stagionali. (1951); e Miceli ed altri: Provvidenze per l'annata 1955-56 a favore dei fittavoli, coloni compartecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole. (2047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Bonomi ed altri: « Provvedimenti a favore degli agricoltori delle Puglie e della Calabria danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche stagionali » (1951), e Miceli ed altri: « Provvidenze per l'annata 1955-56 a favore dei fittavoli, coloni, compartecipanti di terreni olivetati, e degli olivicoltori coltivatori diretti del Mezzogiorno e delle isole » (2047).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, i provvedimenti sono stati ampiamente discussi e modificati.

Do lettura degli articoli nel testo coordinato, articoli già approvati nella seduta del 24 marzo 1956.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nei territori dei comuni dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia, che saranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte convenuta in olive, in olio di oliva o con riferimento ai loro prezzi, sono ridotti di una percentuale dal 20 al 30 per cento, determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla base dell'incidenza nella produzione olearia delle particolari avversità atmosferiche e dalle straordinarie infestazioni parassitarie.

La riduzione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti di utilizzazione delle olive, stipulati con coltivatori diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima campagna olivicola.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile ».

MICELI. Faccio osservare che nel secondo comma dell'art. 1 è stata omessa la qualifica di « stagionale » ai contratti di utilizzazione delle olive, come dev'essere nell'ordine logico delle cose e come dovrebbe risultare dai verbali della passata seduta.

GUERRIERI EMANUELE. Concordo con l'onorevole Miceli.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta al secondo comma, della parola « stagionale » dopo la parola « utilizzazione ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'affittuario può ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente ».

Do lettura dell'articolo 3:

« La presente legge si applica alle indennità per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settem-

bre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321 ».

Ricordo che il titolo delle proposte, quale risulta dopo l'approvazione del nuovo testo, è il seguente:

« Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie ».

Il nuovo testo della proposta di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salari: Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna di scorte vive nei contratti di mezzadria. (Approvata dal Senato) (2150).

PRESIDENTE. Avverto che è all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salari « Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria » (2150), già approvata dal Senato.

Poiché è iniziata in aula una votazione a scrutinio segreto, se non vi sono osservazioni, la discussione della proposta di legge è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge nn. 1951-2047.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del nuovo testo delle proposte di legge Bonomi ed altri e Miceli ed altri :

« Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie ». (1951-2047) :

Presenti votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli. . . .	23
Voti contrari . . .	8

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione :

Aimi, Basile Giuseppe, Bertone, Bianco, Biasutti, Bolla, Calasso, Chiarini, Compagnoni, Corbi, Daniele, Ferrari Riccardo, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Guerrieri Emanuele, Helfer, Marabini, Marenghi, Miceli, Pavan, Sampietro Giovanni, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI